

ante bellica debbono continuare a portarsi in bilancio per la stessa cifra per cui pervennero all'Istituto, oppure la cifra medesima deve essere ragguagliata al l'attuale valore della lira? Questa seconda soluzione sembra doversi preferire per le seguenti ragioni:

1.) perché essa non soltanto non viola la lettera e lo spirito dell'art. 20 dello Statuto, ma a questo perfettamente aderisce. Infatti mentre l'accennata revisione lascia immutato l'elemento base di valutazione e cioè l'entità del prezzo di acquisto, limitandosi ad esprimerla in moneta nuova, essa permette altresì di considerare se il nuovo prezzo di acquisto così determinato sia inferiore o superiore al prezzo di mercato, il quale, naturalmente, non può essere espresso che in moneta nuova e quindi permette di stabilire esattamente quale dei due prezzi debba essere adottato ai fini della valutazione della nostra proprietà immobiliare.

Così ad esempio un immobile acquistato nel 1914 per L. 1.000.000 e il cui prezzo d'acqui-